



Roma 7 novembre 2012

Al Presidente, ai Vice Presidenti
e ai Componenti della Commissione
straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani

**Audizione alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione e dei diritti umani su:
femminicidio e violenza domestica e di genere.**

Gentile Presidente, gentili Vice Presidenti,
esimi Componenti della Commissione straordinaria Diritti Umani,

CamMiNo-Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e per i Minorenni, ringrazia per la convocazione su di un tema così importante e così 'sentito' dal ceto forense quali i diritti fondamentali della persona, ai quali la nostra associazione ha dedicato da anni e dedica studio e iniziative per la diffusione.

E' infatti dal 2003 che **CamMiNo** ha iniziato uno studio sistematico delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e ha organizzato eventi e pubblicazioni promuovendone la conoscenza nel ceto forense, con particolare riferimento all'art. 8 della Convenzione di Roma e alla tutela delle persone, specie se soggetti vulnerabili, nelle relazioni familiari.

CamMiNo è un'associazione di avvocati fondata nel 1999 con 41 sedi territoriali diffuse in quasi tutte le regioni. Opera per la formazione degli avvocati che si occupano di diritto di famiglia e delle persone; da sempre è anche consapevole che è in atto un percorso di modernizzazione del diritto interno, ispirato dai grandi temi del diritto europeo di promozione e tutela dei diritti fondamentali della persona, anche nelle relazioni familiari. Tale consapevolezza ispira l'agire di CamMiNo nel senso di volersi consapevolmente rendere in un qualche modo autrice e responsabile del cambiamento, esercitando quella responsabilità sociale dell'avvocato che non può confinare i diritti di difesa solo nel singolo procedimento, ma deve aprire il suo agire ed operare anche per la difesa dei diritti fondamentali su un piano sociale più ampio.

In questa prospettiva gli avvocati di **CamMiNo** agiscono per promuovere il cambiamento non solo cercando di dare impulso a una giurisprudenza sintonica con l'effettività della tutela dei diritti fondamentali della persona, con particolare riferimento alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo alla cui conoscenza e diffusione contribuiscono da anni, ma anche mettendo a servizio delle istituzioni il proprio *know how*, la propria esperienza maturata quotidianamente nelle aule di giustizia e nel confronto con le tante persone che giustizia chiedono.

CamMiNo è infatti anche convinta che l'avvocatura, innervata nella società civile, ne percepisce precocemente i cambiamenti anche nella domanda di giustizia, avverte i deficit di tutela e la necessità di riforme e, nella stretta interlocuzione con le istituzioni, può offrire utili prospettive per migliorare la tutela dei soggetti vulnerabili nelle relazioni familiari.

CamMiNo si interroga da anni sul fenomeno della violenza endofamiliare: già nel 2005 promosse il convegno 'Famiglia: l'altra violenza' sulla violenza psicologica e assistita, nonché su quella nei confronti degli anziani. Un momento di riflessione che nasceva dalla nostra quotidiana esperienza e dall'esame della giurisprudenza di merito e di legittimità che dava contezza di quanto succede e non succede -anche perché nemmeno arriva- nelle aule di giustizia. In tale sede si categorizzarono una

CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

Cod. fisc. 97175720586

Via Trionfale 6551, 00135, Roma

Tel. 0635402904 – Fax 0635454306

www.cammino.org www.cameraminorile.com

nazionale@cammino.org - nazionale@cameraminorile.com

serie di fenomenologie (ad es. violenza economica e assistita; nuove violenze ‘culturalmente motivate’ e originate dai fenomeni migratori) oggi riconosciute dalla *Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, recentemente sottoscritto dall’Italia (28.09.2012) e che é quindi in attesa della legge di ratifica, che auspichiamo sia al più presto approvata. I convegni sulla violenza endofamiliare si sono succeduti poi su tutto il territorio (Avellino, Novara, Matera, Monza, Vicenza) e sono stati affrontati anche in relazione all’evoluzione del diritto interno sotto la spinta del pensiero giuridico europeo.

2. La violenza nelle relazioni familiari dall’osservatorio dell’avvocatura.

In questa prospettiva, possiamo attestare che la violenza nelle relazioni familiari e in particolare la violenza domestica -che è soprattutto violenza di genere- è un fenomeno presente, trasversale a ogni ambiente e ceto sociale, che non è confinato a fasce marginalizzate, o ambienti di sottocultura, ma investe senza differenziazioni degne di nota qualsiasi contesto compresi quelli abbienti e ‘acculturati’.

E’ un fenomeno destinato inoltre ad essere sottostimato in quanto non emerge nella sua interezza. Conosciamo solo il numero dei *femicidi*, ma non quello dei *femminicidi*, se intendiamo correttamente con questo termine la vessazione e la violenza di ogni genere perpetrata nei confronti delle donne in ambiente familiare e domestico. Di questo gli avvocati sono consapevoli: in quanto fiduciari raccolgono spesso il primo disvelamento della violenza, eventualmente nell’ambito di un procedimento separativo, e possono constatare come la violenza domestica possa essere vissuta dalle donne, come un evento ‘normale’ che viene accettato per il bene della famiglia, tanto che nemmeno spesso è l’oggetto dei primi colloqui con l’avvocato della separazione, ma emerge solo in un momento successivo, eventualmente a seguito dell’ennesimo episodio violento.

3. La violenza assistita e la spirale di violenza.

Le donne che subiscono violenza talvolta lo considerano ‘normale’; altre volte affermano di sopportare per i figli, per non disgregare il nucleo familiare. Ma in realtà si tratta di un grave fraintendimento: è oramai provato che un bambino esposto alla violenza domestica ovvero esposto abitualmente ad atti e comportamenti violenti -sia psicologici sia fisici sia economici agiti nei confronti prevalentemente delle madri o anche di altre figure di riferimento- vivono un trauma e avranno conseguenze simili o addirittura più gravi di quelle dei bambini che hanno subito direttamente un maltrattamento o sono state vittime di violenza.

Si tratta della cd. ‘**violenza assistita**’ che non solo produce traumi e danni gravi, ed è di per sé pregiudizievole all’interesse dei minori in quanto contraria al loro miglior sviluppo psico-fisico, ma ha anche l’effetto ulteriormente devastante di costituire essa stessa ‘scuola di violenza’, apprendimento di comportamenti vessatori e persecutori.

Non solo infatti i comportamenti violenti agiti davanti al figlio minorenne sono da lui sofferti in quanto disgreganti la sua immagine dell’unità genitoriale; ma lo inducono anche a ritenere che tale sia la normale modalità dialogica e di relazione di genere. E quindi a riprodurla: tanto che la madre che subisce violenza, anche quando poi riesce a liberarsi della presenza del partner violento, talvolta finisce con essere vittima dei figli che tale modalità comportamentale hanno appreso sin dall’infanzia. E questo è un numero oscuro che non emerge, perché se è difficile denunciare il partner per liberarsene, è spesso psicologicamente impossibile denunciare un figlio adolescente o giovane adulto violento o, comunque, cercare tutela dallo stesso. I meccanismi di vergogna e di discredito sociale agiscono ancor di più come inibitori paralizzanti.

La violenza endofamiliare produce quindi una ‘**spirale di violenza**’ quando diventa ‘violenza assistita’ e poi ‘violenza riprodotta’.

4. La difficoltà giuridica di liberarsi dal partner violento. La violenza economica e l'abuso di diritto agito a fini di violenza economica.

Usualmente viene posto l'accento sulla difficoltà psicologica di liberarsi del partner violento e certamente sussistono problematiche significative al riguardo: la violenza produce danni anche sulla capacità di autostima e autodeterminazione della persona che quindi si trova spesso priva delle risorse interne primarie per intraprendere le strade necessarie. Si è detto che agiscono meccanismi di vergogna e di discredito sociale, ma vi sono anche problemi di dipendenza economica che impediscono di sottrarsi alle condotte violente del partner economicamente più forte, come è ancora spesso nella nostra società l'uomo.

Vi è però anche un quadro giuridico sconcertante dal momento che la vittima di violenza, quando giunge alla difficile e sofferta determinazione di reagire sul piano giuridico, trova pochi strumenti che sono a lenta reattività e la costringono a esporsi alle reazioni ulteriormente e crescentemente violente del partner. Sia sul piano penale sia sul piano civile gli interventi e i rimedi sono frazionati, sconsiderati, lenti e tardivi.

Non esiste ancora un **unico data base** nel quale confluiscono esposti, denunce, querele, ricorsi aventi ad oggetto comportamenti vessatori e referti del Pronto Soccorso con eziogenesi da violenza endofamiliare. Ciò da una parte impedisce di poter tracciare la storia del maltrattamento sofferto, i cui episodi –quando denunciati- sono a volte distanziati nel tempo.

L'assenza di un unico **data base** impedisce inoltre di rilevare i dati, di esaminarli e di poter apprestare rimedi efficaci. Ancora impedisce di individuare sistematicamente i soggetti vittime di violenza per il necessario sostegno e quelli autori di atti di violenza anche per interventi di 'riabilitazione'. Obiettivi tutti indicati dalla Convenzione di Istanbul (art. 16, 18-26).

La vittima, mentre attende che il sistema giudiziario tardivamente reagisca, continua a rimanere esposta alla violenza quotidiana del partner: occorrono settimane prima che il giudice civile degli ordini di protezione fissi l'udienza e il ricorso deve essere quasi sempre prima notificato e quindi portato a conoscenza del partner violento; occorrono mesi prima che una denuncia-querela presentata alle forze dell'ordine giunga al Pubblico Ministero che a sua volta impiega troppo altro tempo per verificare la fondatezza della notizia di reato.

Il partner violento, venuto a conoscenza dell'iniziativa giudiziaria, o anche sulla base del mero sospetto, spesso ha una recrudescenza di comportamenti violenti tradizionali; altre volte mette in atto una metamorfosi ingannevole, diviene più subdolo, concretizzando comportamenti di **violenza economica** per costringere la vittima a una resa incondizionata sia sul piano civile sia su quello penale e soprattutto esistenziale.

Minaccia ritorsioni economiche, taglia le risorse prima dedicate alla famiglia, occulta le proprie reali capacità patrimoniali, costringe il nucleo madre-figli a estenuanti battaglie giudiziarie prima per accertare e poi per ottenere quanto è giusto. Arriva talvolta a comportamenti corruttivi nei confronti dei figli.

La Convenzione di Istanbul opportunamente categorizza anche tale fattispecie (art. 3), rimandando agli ordinamenti interni.

L'avvocatura che si occupa di relazioni familiari è consapevole che spesso vi è una capitolazione del partner più debole, anche a svantaggio dei figli, per l'impossibilità di sostenere i costi di giustizia, per rintracciare le risorse economiche dell'altro partner da questo occultate, per agire *in executivis* sostenendo una sequela di opposizioni azionate al mero fine di 'sfinire' con quello che possiamo denominare '**abuso di diritto agito a fini di violenza economica**'.

A ciò si aggiungano:

- la **massiva archiviazione** delle denunce-querele per singoli episodi, spesso, nell'impossibilità di ricostruire una 'storia', considerate manifestazioni di 'conflittualità familiare' da riconnettersi alla

crisi della coppia, penalmente irrilevanti. Così la famiglia diventa un *'far west'* in cui ciò che è illecito fuori delle mura domestiche, diviene invece consentito e irrilevante.

- La difficoltà a fornire **prova delle violenze**, in quanto non sussistono nella maggior parte dei casi testimoni diretti e la giurisprudenza non ammette sempre le testimonianze *de relato* che possono invece offrire, se concordanti e univoche, prova delle violenze subite.

Tutto ciò provoca frequente remissione di querele e accordi in sede civile che tali sono solo per la veste formale, ma in realtà sono frutto di violenza economica e minacce e costituiscono una capitolazione anche sul piano esistenziale.

5. Le rinnovate violenze 'culturalmente motivate' e originate (anche) dai fenomeni migratori. L'aggravante (e non l'esimente) della cultura e dell'onore.

I fenomeni migratori degli ultimi anni hanno articolato variamente problematiche di violenza endofamiliare legate a fattori con diverse radici culturali e religiose.

Sono presenti, quali derivati dalla migrazione di altre etnie e culture, oltre alle mutilazioni genitali femminili (Conv. Istanbul art. 38) già contemplate dalla nostra normativa come reato (art. 583 bis c.p.), i matrimoni forzati (Conv. Istanbul art. 37) largamente praticati in contesti culturali che richiamano anche fedi religiose a conforto. E' necessario riflettere se i rimedi civili apprestati dall'ordinamento (art. 122 c.c.) non debbano essere riformati ai sensi dell'art. 32 Conv. Istanbul.

Vi è la vasta gamma delle violenze perpetrate nei confronti di giovani e meno giovani donne per scelte di tipo comportamentale e scelte di autodeterminazione ritenute dalla famiglia non conformi alla cultura o alla religione di appartenenza che, insieme ad altri fattori (violenza economica e violenza assistita) impongono una rilettura del reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.).

Vi sono l'aborto e la sterilizzazione forzati che si ricollegano a scelte abnormi di contenimento delle nascite in alcune culture, ma che non sono poi così estranee anche alla nostra in combinazione con quella violenza economica che abbiamo richiamato più volte e che costituisce un volto nuovo di un'antica vessazione. Tutto ciò è previsto nella Conv. di Istanbul anche sotto il profilo del reato tentato e della minaccia e deve essere recepito nel nostro ordinamento sia sotto il profilo civilistico sia sotto quello penalistico.

In questa prospettiva opportunamente la Convenzione di Istanbul afferma che il richiamo alla cultura e all'onore non possono essere discriminatori o un giustificativo della violenza di genere o domestica (art. 42): ci si chiede se non debba piuttosto costituire un'aggravante anche per quel ruolo promotivo di un diverso approccio culturale che il problema della violenza domestica e di genere richiede.

6. Le conseguenze della violenza anche economica sull'affidamento dei figli, sulla mediazione familiare, sui provvedimenti economici nei procedimenti separativi della coppia genitoriale.

Pur escludendo qualsiasi automatismo, anche per evitare inique strumentalizzazioni, vi è tuttavia da riflettere se non sia opportuna, sintonicamente con quanto indicato dalla Convenzione di Istanbul (art. 31), e già anticipato dalla nostra giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 16593/2008 e 26587/2009) una modifica dell'art. 155 bis c.c. che preveda espressamente che comportamenti violenti siano presi in considerazione ai fini del regime di affidamento dei figli. Il genitore violento manifesta una significativa inidoneità educativa ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 28 della Convenzione di New York che fa espresso riferimento ai contenuti non violenti del messaggio educativo. Questo deve inculcare anche, ai sensi della CRC, necessariamente il rispetto dell'altro genitore. Questi comportamenti, così come quelli più subdoli ma non meno devastanti volti ad escludere dalla vita del figlio l'altro genitore, o a limitare mediante manipolazioni il suo apporto affettivo, educativo o relazionale al figlio. Altrettanto diseducativi, da valutare ai fini dell'idoneità ad educare, sono i comportamenti di violenza economica, sia che si sostanzino

nell'inadempimento agli obblighi di mantenimento, sia che si sostanzino nel doloso occultamento delle proprie reali risorse economiche al fine di rendere sostanzialmente impossibile il reale accertamento giudiziale, sia infine che realizzino quella violenza economica di cui sopra.

Tutti comportamenti anche indicatori di una difficile mediabilità della coppia per responsabilità del soggetto autore; i comportamenti violenti inducono a valutare con severa attenzione l'eventuale richiesta di mediazione familiare. Questa potrebbe tradursi in un'ulteriore forma di violenza in uno spazio legittimato, e/o in una manovra dilatoria volta a inibire le azioni giudiziarie, sostanziando un uso strumentale e improprio della mediazione familiare, destinata peraltro conseguentemente a non funzionare. In questo senso anche correttamente la Convenzione di Istanbul (art. 48) e la necessità di rivisitazione della normativa interna.

Sono inoltre da prevedersi le conseguenze sia sul piano del processo civile sia su quello del processo penale dei comportamenti 'economicamente' violenti: quelli occultativi del patrimonio ai sensi dell'art 116 c.c. è dell'art. 709 ter c.p.c. nonché anche ai sensi dell'art. 388 c.p. e dell'art. 570 c.p., se vi sono stati già provvedimenti resi su una situazione falsata; quelli che concretizzano inadempimenti ai doveri di mantenimento ai fini del 388 c.p. da rendersi procedibile d'ufficio e del 570 c.p. (da riformularsi togliendo ogni riferimento ai mezzi sussistenza: obsoleta sopravvivenza rispetto alla disciplina vigente già dal 1978 in sede di modifica della legge divorzile e più recentemente con la legge sull'affidamento condiviso).

** ** *

Nell'espone i suddetti spunti di riflessione, CamMiNo comunica anche che ha costituito al proprio interno un gruppo di lavoro sul tema del femminicidio e della violenza di genere e domestica. Tale gruppo di lavoro si prefigge di esaminare la Convenzione di Istanbul e di portare a maturazione e compimento le riflessioni qui formulate, che saranno sviluppate e integrate. Intanto allega una prima ipotesi di interventi normativi, riservandosi di far pervenire e rendere pubblico il documento finale sia di analisi sia di adeguamento del sistema interno.

CamMiNo-Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

Il Presidente

Avv. Maria Giovanna Ruo

Il Vicepresidente responsabile del settore penale

Avv. Anna Di Loreto